

AGRICOLA PARAElios
SPA



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

1.1.1.1.1.1 Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

8	Sezione F: Reati di criminalità organizzata
8.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di criminalità organizzata</i>
8.2	<i>Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata</i>
8.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
8.3.1	<i>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016)</i>
8.3.2	<i>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p. modificato dall'art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015)</i>
8.3.3	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.21 del 1° marzo 2018)</i>
8.3.4	<i>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. ultima modifica L. n.43 del 21 Maggio 2019)</i>
8.3.5	<i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)</i>
8.3.6	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990 modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n..202 del 29 ottobre 2016)</i>
8.3.7	<i>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Art.7 D.L 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)</i>
8.3.8	<i>Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a n.5 c.p.p.)</i>
8.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata</i>
8.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
8.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
8.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
8.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

8.1 Introduzione e funzione parte speciale dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

8.2 Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

I reati transnazionali che ai fini della presente legge si considerano tali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) Sia commesso in più di uno Stato
- b) Sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- c) Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d) Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

sono trattati nella SEZIONE-S **SPE-19** "Reati Transnazionali"

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

8.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale mentre le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'Art. 10 della Legge n.46 del 2006 sono riportate nella SEZIONE **SPE-19 "Reati Transnazionali"**

8.3.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

8.3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'Art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

L'Art.34 della L.161/217 recita” per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

8.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

Il D.Lg.n.21 del 1° marzo 2018 ha introdotto l'Art.416-bis.1 c.p. che recita

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli di Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».

8.3.4 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. modificato dalla L. n.43 del 21 Maggio 2019)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La legge n.43 del 21Maggio 2019, con l'articolo 1 ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'Art. 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.



8.3.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'articolo 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo

Omissis

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

8.3.6 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(Art. 74 del DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

8.3.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)

La circostanza aggravante prevista dall'Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione

Pertanto, per la qualificazione dell'Art. 7 citato devono sussistere due elementi, legato il primo, all'uso del "metodo mafioso", avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'Art. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; il secondo, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa

L'Art. 7 prevede:

- a) Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà
- b) Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8.3.8 Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a) n.5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto sia impegnato nella fabbricazione o traffico di armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine

8.4 Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio (le "Attività Sensibili"):

- Attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente od indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale
- Attività svolte dalla società in ambito di corporate finance ovvero nella distribuzione od emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

8.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- **Direzione Gestione Finanziaria**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale
- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari
- **Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari.

8.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto nel Codice Etico) di porre in essere, collaborare o dare causa a:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale
- 2) comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale se posti in essere in modo congiunto

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- Tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera

8.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno
- La politica e procedure aziendali volte a tutelare la società dalla commissione dei reati transnazionali

Essendo i reati transnazionali spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali siano utili per prevenire anche le fattispecie di reato rilevabili nella presente Parte Speciale

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

1. Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate
2. Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno
3. I documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza
4. L'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza
5. La scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta
6. Non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe

PARTE SPECIALE – SEZ. F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-08

7. Le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali
8. Le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica
9. I dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
- Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale
- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi

Clausole Contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)



Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, Codici di Comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo, si elencano i documenti quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno
- Regolamento di servizio
- Antiriciclaggio – Adeguata verifica della clientela - Manuale operativo
- Il sistema dei poteri e delle deleghe di cui alla Parte Generale del Modello

8.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante